



COMUNE DI CARUGATE
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2002 con deliberazione n. 83 esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2003 con deliberazione n. 80 esecutiva ai sensi di legge

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/09/2006 con deliberazione n. 84 esecutiva ai sensi di legge.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Delle fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, i rapporti giuridici e, in generale qualsiasi altra attività, anche materiale, volte e poste in essere dai competenti Organi ed Uffici Comunali, in materia di polizia mortuaria, che non siano disciplinati autonomamente dalle seguenti altre fonti normative sopra ordinate:
 - **Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: artt. 103, 254, 337-343, 344-346 e 358 ed altri articoli dello stesso T.U., interessanti la polizia mortuaria;**
 - **D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la Revisione e la esemplificazione dell'Ordinamento di Stato Civile – artt. 71 – 83;**
 - **D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Regolamento di Polizia Mortuaria.**
1. Qualunque variazione intervenga nelle fonti di cui al precedente comma, nonché nelle altre norme e convenzioni internazionali richiamate espressamente nel D.P.R. 285/90, costituisce anche variazione al presente regolamento, immediatamente efficace.
3. Copia del presente Regolamento, della Tariffa e di tutte le fonti normative indicate nel precedente comma devono essere costantemente messe a disposizione del pubblico, a cura del Custode nell'Ufficio del Cimitero Urbano e del Responsabile del Servizio. Chiunque può a proprie spese, averne copia.
2. Presso i Cimiteri sono tenuti, sempre a cura e sotto la responsabilità del Custode - per esigenze di servizio e a disposizione della Pubblica Autorità, degli Organi di Controllo e di chiunque vi abbia interesse, anche ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- i seguenti ulteriori atti:
 - a) **il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Registro delle inumazioni e tumulazioni);**
 - b) **copia della planimetria cimiteriale in scala 1:500, così come previsto dall'art. 54 del D.P.R.285/90;**
 - c) **copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;**
 - d) **copia dell'elenco dei campi comuni in scadenza nell'anno;**
 - e) **copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca o di retrocessione;**
 - f) **copia del provvedimento che fissa l'orario di apertura e di chiusura del Cimitero;**
 - g) **il registro dei reclami e delle osservazioni.**

Art. 2

Rinvio espresso al D.P.R. 10.9.90, n. 285

1. Per agevolare la lettura e la corretta applicazione, si elenca, qui di seguito, la materia per Capi del Regolamento approvato con D.P.R. 285/90, richiamando, accanto ad ognuno dei Capi stessi, i successivi articoli del presente regolamento che eventualmente integrano in modo specifico la materia stessa:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA D.P.R. 285/90		ARTICOLI INTEGRATIVI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
CAPO I	Denuncia di morte e accertamento di decessi	Vedi artt. 7 e 8
CAPO II	Periodo di osservazione dei cadaveri	Vedi art. 9
CAPO III	Depositi di osservazione e obitori	Vedi art. 10
CAPO IV	Trasporto dei cadaveri	Vedi artt. dal 11 al 23
CAPO V	Riscontro diagnostico	
CAPO VI	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	
CAPO VII	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	
CAPO VIII	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	
CAPO IX	Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	Vedi artt. dal 24 al 27
CAPO X	Costruzioni dei cimiteri – Piani generali. Disposizioni tecniche generali	Vedi artt. 28 e 29
CAPO XI	Camera mortuaria	
CAPO XII	Sala per autopsie	
CAPO XIII	Ossario comune	
CAPO XIV	Inumazione	
CAPO XV	Tumulazione	
CAPO XVI	Cremazione	Vedi artt. dal 30 al 33
CAPO XVII	Esumazione ed estumulazione	Vedi art. dal 34 al 36
CAPO XVIII	Sepolture private nei cimiteri	Vedi artt. dal 36 al 38
CAPO XIX	Soppressione dei cimiteri	Vedi art. 29
CAPO XX	Reparti speciali entro i cimiteri	Vedi artt. 40 e 41
CAPO XXI	Sepolcri privati fuori dai cimiteri	
CAPO XXII	Disposizioni finali e transitori	Vedi artt. dal 67 al 70

2. I Capi del D.P.R. n. 285/90, elencati nel precedente comma, che non siano seguiti dalla indicazione specifica di alcuni articoli del presente regolamento, non necessitano di alcuna norma regolamentare comunale integrativa.

Art. 3 Competenze comunali

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e dei servizi amministrativi e tecnici del Comune, nonché degli uffici e servizi dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza, ferme restando le attribuzioni espressamente assegnate dalla legge ed altra Autorità o Ente.

Art. 4 Organizzazione degli uffici comunali

1. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici è anche responsabile dell'Unità operativa servizi cimiteriali, un Aggiunto amministrativo ed un Aggiunto tecnico sono diretti referenti del suddetto Responsabile.
2. Collaborano direttamente ed in stretta connessione con il predetto Responsabile dell'Unità Operativa dei Servizi Cimiteriali, il Medico necroscopo ed il Responsabile dei servizi sanitari, limitatamente alle rispettive competenze.
3. Deve essere previsto il posto di Custode del Cimitero, cui sono affidati i compiti di cui ai successivi artt. 26 e 27 oltre a quelli previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.
4. Nel regolamento di cui all'art. 89 del D. lgs 18/08/2000 n. 267, dovranno essere previste apposite norme, coordinate con i precedenti commi e con il successivo art. 64 (Uffici Comunali di polizia mortuaria).

Art. 5
Responsabilità

1. Il Comune, per mezzo dell'Ufficio Tecnico e dei Servizi Cimiteriali, cura che all'interno dei Cimiteri Comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatta salva l'eventuale azione penale.
3. Fatto salvo il comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. 285/90 - in merito al controllo dei Cimiteri, spettante ai sanitari incaricati - il Custode del cimitero, i necrofori e qualunque altro personale comunale addetto ai servizi cimiteriali, sono incaricati di dare esecuzione e di fare osservare le norme del presente regolamento, sotto comminatoria delle previste sanzioni.

Art. 6
Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e del rito funebre ha prevalenza la volontà comunque espressa in precedenza dal defunto, compatibilmente con la vigente normativa.
2. In difetto, le facoltà di cui sopra spettano ai familiari, secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori, e quindi, in ordine di grado, gli eredi. L'ordine suesposto vale anche per la scelta della sepoltura, per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme.
3. Il coniuge, divorziato o separato legalmente, decade da tali facoltà.

TITOLO II
NORME SPECIFICAMENTE INTEGRATIVE DEL D.P.R. N. 285/90

SEZIONE I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 7

Coordinatore sanitario e medico necroscopo

1. Le funzioni di Coordinatore Sanitario e di medico necroscopo, previste dal D.P.R. n. 285/90, saranno svolte dai sanitari incaricati dal competente Organo dell'A.S.L., il quale ne darà immediata comunicazione al Sindaco, anche in caso di successive variazioni.

Art. 8

Integrazione delle schede di morte

1. Per l'esatto adempimento di cui all'art. 3, e di ogni altro articolo a questo connesso, del D.P.R. 285/90, i sanitari che compilano la scheda di morte devono esplicitamente dichiarare - ove, a loro giudizio, ne ricorrano i presupposti - il sospetto che la causa di morte sia dovuta a reato.

SEZIONE II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 9

Organizzazione strumentale

1. I sanitari incaricati dall'A.S.L. rispondono del puntuale adempimento delle funzioni previste dagli artt. 8, 9 e 11 del D.P.R. 285/90 e, allo scopo, essi segnalano al Comune l'occorrente organizzazione strumentale, ove mancante o carente.

SEZIONE III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 10

Sorveglianza dei cadaveri

1. Ai fini del comma 2 dell'art. 12 del D.P.R. 285/90, i sanitari incaricati rispondono della sorveglianza, che dovrà essere svolta in modo efficiente dal personale addetto, affinché sia assicurato comunque il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
2. Il Comune assicura la disponibilità di un locale per il deposito del cadavere in osservazione e di un locale adibito ad obitorio attrezzati secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 285/90.

SEZIONE IV
TRASPORTO DEI CADAVERI ED ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 11

Potestà regolamentare dell'Ente

1. La presente Sezione disciplina la potestà regolamentare del Comune di Carugate in materia di trasporti funebri e di connesse attività funebri, in quanto servizio pubblico seppur non esercitato a norma dell'art. 19 comma 1 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

Art. 12
Ambito territoriale dei servizi

1. Nel territorio del Comune di Carugate è consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre da parte di qualsiasi Impresa di onoranze funebri regolarmente costituitasi ai sensi del Libro V del Codice Civile o dell'art. 113 lett. c) e d), del D. lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni avente sede principale in ambito comunale, o avente in esso una propria sede secondaria o filiale, accreditata dall'Amministrazione Comunale mediante apposito provvedimento autorizzatorio conferito, previa istruttoria d'ufficio, ai sensi del successivo art. 14 del presente Regolamento.
2. Sono altresì abilitate all'esercizio del servizio dei trasporti funebri in questo Comune, le Imprese aventi unicamente sede altrove, senza previa specifica autorizzazione al trasporto dell'Amministrazione Comunale, intendendosi tali trasporti occasionali, e quindi non consuetudinari.
3. Dette imprese dovranno comunque possedere tutte le autorizzazioni amministrative e di P.S. previste dalla legge, documentabili anche mediante autocertificazione e dovranno accreditarsi presso l'Ufficio Amministrativo di Polizia Mortuaria.
4. Tale disciplina configura la completa liberalizzazione del suddetto servizio.
5. Il Comune di Carugate rinuncia al diritto di privativa in virtù dell'applicazione dell'art. 19 D.P.R. 10.9.90 n. 285, riservandosi sin d'ora tuttavia la facoltà di riassumerlo in qualsiasi momento attraverso ulteriore modifica delle presenti norme regolamentari.
6. L'Amministrazione, al fine di tutelare l'interesse generale dei cittadini a disporre di un servizio decoroso a prezzi contenuti, può stipulare una convenzione con le imprese che operano abitualmente sul territorio comunale.

Art. 13
Definizione di trasporto di cadavere ed attività funebre

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di cui al precedente comma sono altresì compresi la raccolta del cadavere e la sua collocazione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento con il carro funebre, nonché la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.
3. Tutte le incombenze relative ai trasporti funebri, ivi compresi i trasporti di resti mortali, ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi sono soggette all'ordine e alla vigilanza del Sindaco, il quale si avvale, per l'emissione di specifici provvedimenti, della consulenza e del supporto, anche propositivo, dei competenti Responsabili amministrativi o sanitari della struttura comunale e dell'A.S.L. territorialmente competente.
4. A quest'ultima spetta in particolare la vigilanza e il controllo igienico - sanitario sul servizio di trasporto dei cadaveri, riferendone annualmente al Sindaco e proponendogli i provvedimenti ritenuti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
5. Per attività funebre si intende il servizio svolto dalle Imprese accreditate che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
 - a) **il disbrigo, su mandato degli utenti, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 R.D. 18.6.1931 n. 773;**
 - b) **fornitura di casse mortuarie e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale;**

c) il trasporto del cadavere e le altre funzioni di competenza dell'incaricato del trasporto stesso secondo le norme vigenti in materia;

6. L'attività funebre è svolta unicamente da Imprese, regolarmente costituite a mente del precedente art. 12 comma 1, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati allo svolgimento completo del servizio.
7. L'adeguatezza è valutata dal Comune in relazione al possesso da parte delle Imprese di cui al precedente comma, dei seguenti requisiti tecnico-operativi ed organizzativi minimi:

a) Disponibilità non continuativa di un carro funebre;

b) disponibilità continuativa nel Comune di Carugate di una sede per la trattazione degli affari per le Imprese autorizzati dal Comune.

Art. 14

Possesso dei requisiti ed accreditamento

1. I requisiti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 comma 7 devono essere posseduti dalle Imprese interessate all'atto dell'accREDITamento, previa verifica d'ufficio da parte del Comune, il quale è tenuto successivamente a verificarne costantemente la permanenza ai fini della prosecuzione dell'attività.
2. La negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre può svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta dell'Impresa interessata formulata per iscritto, presso il luogo indicato nella richiesta stessa, purché non all'interno di strutture sanitarie pubbliche, locali di osservazione ed obitori.
3. L'ordine e la vigilanza sull'attività funebre delle Imprese autorizzate nonché la verifica della permanenza nel tempo dei requisiti di cui al precedente comma 7 dell'art. 13 compete al Sindaco, che si avvale all'uopo degli organi di Polizia Municipale.
4. L'esercente l'attività funebre è tenuto a depositare, la prima volta, il prezzario sottoscritto in originale delle forniture e prestazioni presso l'ufficio amministrativo di Polizia Mortuaria del Comune a pena di revoca dell'accREDITamento, e, successivamente ad ogni variazione. Copia del prezzario deve inoltre essere esposta nella sede dell'impresa in luogo ben visibile al pubblico ed esibita a chi richiede il preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Art. 15

Disciplina del Servizio dei Trasporti ed Onoranze Funebri

1. Il servizio di trasporto dei cadaveri deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di auto funebre munita di adatto silenziatore, arredata in forma decorosa e sobria, di classe unica, con la sola distinzione delle categorie: « **adulti** » e « **bambini** », intendendosi tali i minori di anni 10.
2. L'auto funebre della categoria bambini dovrà essere addobbata in bianco.
3. Nel caso in cui il trasporto del feretro venga effettuato a spalla o parte a spalla e parte con auto funebre, l'impresa, cui resta l'obbligo di mettere comunque a disposizione il personale di cui all'art. 16, conserva il diritto di esigere il corrispettivo spettante per il trasporto.
4. Sull'auto funebre non potrà essere consentito il trasporto di corone in numero maggiore di quante il carro non sia predisposto a riceverne e comunque non più di cinque.
5. Il trasporto dei morti di malattie infettive – diffuse è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90 e verrà eseguito per tutti indistintamente con autofurgone chiuso.

Art. 16
Personale

1. Ad ogni servizio devono essere adibiti almeno quattro necrofori compreso l'autista del carro funebre.
2. Durante il servizio detto personale deve indossare decorosa divisa e mantenere un contegno consono alle cerimonie funebri.

Art. 17
Corteo

1. L'auto funebre quando è accompagnata da cortei deve procedere lentamente in modo da poter essere seguita senza difficoltà.
2. Il trasporto dei feretri attraverso le località difficilmente accessibili con le auto funebri deve essere effettuato a spalla dai necrofori di cui al precedente articolo.
3. Nella esecuzione del servizio l'impresa dovrà attenersi alle prescrizioni che il Sindaco ritenga opportuno impartire.
4. I cortei funebri dovranno, di norma, seguire sempre il percorso più breve, evitando, ove è possibile le strade di grande traffico.

Art. 18
Divieti per le imprese

1. Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto di procacciare, a sé o ad altri, servizi funebri:
 - a. Sostando negli edifici o nelle adiacenze di case di cura, ospizi o ricoveri e delle abitazioni dei morenti;**
 - b. Assumendo iniziative atte ad indurre persone che per la loro posizione particolare (infermiere, custode, medici, personale sanitario, religiosi, ecc.) possano influenzare la scelta verso una impresa piuttosto che un'altra;**
 - c. Avvalendosi di informatori legati o no di qualsivoglia rapporto con l'impresa;**
 - d. Riconoscendo o corrispondendo compensi di qualsivoglia natura per invogliare suggerimenti a favore di un' impresa presso le famiglie dolenti.**
2. È fatto altresì divieto di esporre feretri in vetrine o mostre fronteggianti vie e spazi pubblici.

Art. 19
Responsabilità delle imprese

1. I titolari delle imprese sono responsabili dell'esercizio dell'attività dell'impresa e delle azioni e comportamenti dei propri collaboratori e dipendenti.

Art. 20
Sanzioni

1. Le infrazioni verranno accertate e punite nei modi e termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che regolano la materia.
2. È prevista, a giudizio del Sindaco, anche la sospensione temporanea dell'autorizzazione e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 21

Gratuità del trasporto di cadavere

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) secondo capoverso del D.P.R. n. 285/90 il trasporto dei cadaveri deve essere sempre effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. Il Comune assume, in tutto o in parte, a proprio carico l'onere finanziario del trasporto, nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, avuto riguardo alle fasce di reddito dei familiari del defunto, da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Sono parimenti a carico del Comune le spese relative all'effettuazione dei seguenti servizi funebri e necroscopici di istituto:
 - a) **la visita necroscopica;**
 - b) **uso del locale di osservazione ed obitorio a nonna della Sezione III del presente Regolamento;**
 - c) **il recupero e il trasporto all'obitorio, su disposizione della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) dei cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato; questo servizio, che è retribuito dal Comune in base a speciale tariffa da determinarsi con provvedimento della Giunta Comunale, deve fare carico obbligatoriamente a tutte le Imprese accreditate, a pena di revoca dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di trasporti funebri (questo obbligo deve essere trascritto nel provvedimento di autorizzazione comunale all'esercizio dell'impresa). Al fine di garantire il presente servizio le Imprese saranno tenute ad osservare, a richiesta del competente Responsabile del Servizio, i turni a rotazione predisposti dal Comune;**
 - d) **trasporto funebre e fornitura del feretro nelle forme più semplici ai sensi del comma 2 del presente articolo;**
 - e) **rilascio dell'autorizzazione al trasporto;**
 - f) **attività di polizia mortuaria e vigilanza sull'attività funebre;**
4. Sono infine a carico del Comune i seguenti servizi cimiteriali:
 - a) **l'inumazione in fosse di campi comuni di rotazione decennale per le persone di cui al comma 2 del presente articolo a pagamento in tutti gli altri casi in base alla tariffa prevista per le inumazioni di cui alla tabella «B» allegata;**
 - b) **le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;**
 - c) **la collocazione in ossario o cinerario comune.**

Art. 22

Orario e altre modalità per il trasporto

1. La disciplina dell'orario per il trasporto dei cadaveri, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 285/90, nonché le modalità, i percorsi e le soste ed ogni altra connessa incombenza, sono disposti dal Sindaco con ordinanze o altri specifici provvedimenti su proposta del Responsabile del Servizio e, occorrendo, degli organi sanitari, sulla base delle rispettive competenze.
2. La richiesta di autorizzazione all'effettuazione del trasporto funebre è fatta, di regola, dall'Impresa a cui sia stato conferito mandato a norma del precedente art. 13 comma 5 lett. a) all'ufficio amministrativo di Polizia Mortuaria del Comune.

3. La fissazione del trasporto e del relativo orario viene effettuata, nel rispetto dell'ordinanza sindacale di fissazione degli orari e secondo l'ordine di presentazione all'Ufficiale di Stato Civile della denuncia di morte.
4. Tale fissazione si ritiene definitiva e vincolante a condizione che il certificato necroscopico non stabilisca tempi superiori per il rilascio, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, della prescritta autorizzazione alla sepoltura e per il rilascio, da parte del Sindaco (o di suo apposito incaricato alla firma) della prescritta autorizzazione al trasporto salma, a norma dell'art. 23 del D.P.R. 285/90, prolungando in tal modo, il periodo di osservazione della salma. Sono fatti salvi, in tal caso, anche eventuali altri provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria.
5. In casi eccezionali, per ragioni di igiene o di ordine pubblico, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe generali o specifiche all'ordinanza di cui al presente articolo.
6. Nel controllo dell'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti in materia, il Sindaco si avvale oltre che degli organi di cui al precedente art. 13 comma 3 nell'esercizio delle potestà allo stesso spettanti, anche del Comando di Polizia Municipale.

Art. 23

Decreti Sindacali di trasporto di cadavere

1. I decreti del Sindaco di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 285/90 devono essere preceduti da apposita attestazione dell'avvenuta osservanza di tutte le sottostanti prescrizioni, sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal medico necroscopo.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 24

Documenti di accompagnamento del feretro

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non è corredato:
 - a) **dell'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, ex art. 6 del D.P.R. 285/90;**
 - b) **dell'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Sindaco, ex art. 23 del D.P.R. 285/90;**
 - c) **dell'autocertificazione dell'impresa incaricata al trasporto che riscontra la rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90;**
2. Tali documenti devono essere ritirati dal Custode del cimitero al momento della consegna di ogni feretro e conservati presso di sè.
3. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, e 53 del D.P.R. 285/90.

Art. 25

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) **I cadaveri delle persone residenti;**
 - b) **i cadaveri di persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza qualora la stessa risulti sconosciuta;**
 - c) **i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;**

- d) **i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;**
- e) **i nati morti ed i resti umani indicati normativamente come prodotto del concepimento.**
- f) **Le ossa ed i resti mortali assimilabili, nonché le ceneri e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dei cadaveri sopra elencati;**
- g) **le salme delle persone non domiciliate nel comune e decedute fuori di esso purchè legate da coniugio o rapporto di parentela entro il primo grado rispetto a persone residenti o a persone già decedute e accolte nel cimitero locale, che abbiano avuto in vita residenza anagrafica presso il comune.**
- h) **I cadaveri delle persone decedute in altro Comune ed ivi residenti perché ricoverate in case di riposo ma che abbiano avuto prima del ricovero, durante vita, la residenza in Carugate.**
- i) **i resti mortali delle persone sopra elencate aventi diritto.**

Art. 26

Manutenzione, ordine e vigilanza sui cimiteri

1. Della manutenzione dei cimiteri comunali è responsabile l'Ufficio tecnico comunale, mentre dell'ordine interno è responsabile il Custode.
2. Restano fermi i poteri di controllo spettanti al Coordinatore sanitario, ex art. 51 del D.P.R. 285/90.

Art. 27

Altri specifici compiti del Custode

1. Al custode cimiteriale, incombono i seguenti ulteriori compiti:
 - a) **Tenere aggiornata la planimetria in scala 1:500 relativa a quanto stabilito dall'art. 54 del D.P.R. 285/90;**
 - b) **Provvedere alla tenuta, all'aggiornamento, alla custodia ed all'affissione degli atti di cui al precedente art. 1 del presente regolamento;**
 - c) **Custodire le chiavi degli ingressi, dei sotterranei, dei luoghi di deposito, di osservazione, della camera mortuaria e di ogni altro locale dei cimiteri;**
 - d) **Dare le più ampie informazioni che vengono richieste dai visitatori e trascrivere, sull'apposito registro, gli eventuali reclami, osservazioni, ecc ... ;**
 - e) **Vigilare su tutte le operazioni che si svolgono nel Cimitero, accertando che siano debitamente autorizzate e che si svolgano secondo le suddette autorizzazioni;**
 - f) **Vigilare sul personale addetto ai Cimiteri ed ai servizi funebri, circa l'esercizio delle relative attribuzioni e la disciplina e riferire, immediatamente al Responsabile del servizio ed ai competenti sanitari, ogni eventuale irregolarità riscontrata;**
 - g) **Vigilare sul lavoro delle ditte private durante la costruzione, manutenzione o posatura delle lapidi nelle tombe;**
 - h) **Impedire l'accesso, tranne casi autorizzati dal Sindaco, di ogni tipo di veicolo a motore;**
 - i) **Vigilare affinché le biciclette siano poste nelle rastrelliere situate agli ingressi;**

- j) Richiamare al rispetto degli orari le ditte di marmi o i fioristi e informarli che possono accedere con veicoli solo se autorizzati e per assoluta necessità;**
 - k) Segnalare, con apposito rapporto, le occorrenti riparazioni per la conservazione degli attrezzi, dei fabbricati, ecc, accompagnandolo con tutte le osservazioni che riterrà opportune;**
 - l) Indicare le riparazioni occorrenti alle sepolture private, essendo la manutenzione delle stesse a carico dei concessionari, allo scopo di rendere adottabili i provvedimenti del caso;**
 - m) Tenere aggiornata, con gli apposite targhette numerate, la numerazione delle fosse dei campi comuni e delle tombe private;**
 - n) Assistere e sorvegliare ai fini del corretto svolgimento di ogni tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione, ai sensi degli specifici articoli di legge e del presente regolamento;**
 - o) Raccogliere e depositare nell'ossario comune del cimitero i resti mortali, quando ne ricorra l'ipotesi, ed accertare che i rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali siano smaltiti ai sensi del successivo art. 64 comma 2;**
 - p) attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite dagli addetti ai servizi cimiteriali e fare ai medesimi le proposte necessarie ed opportune in merito ai servizi affidatigli.**
2. Il custode ha inoltre il dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi in pregiudizio del cimitero, sia all'interno che all'esterno, e che si introducano in esso persone non legittimate o che commettano atti per i quali è prevista l'espulsione, fatto salvo ogni fatto rilevante come illecito, da segnalare immediatamente alle autorità competenti.

SEZIONE VI
COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 28

Piano Regolatore Cimiteriale e cimitero comunale

1. Il Comune deve dotarsi di un Piano Regolatore Cimiteriale, comprendente, oltre alla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, anche tutte le occorrenti norme tecniche riguardanti qualsiasi attività edilizia da svolgere, anche a cura di privati e concessionari, all'interno dei cimiteri.
2. A norma del combinato disposto degli artt. 337 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e il D.P.R. 285/90, il cimitero comunale deve disporre almeno di un reparto a sistema di inumazione.
3. I servizi obbligatori del seppellimento e della custodia dei cadaveri ed ogni altro adempimento stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, in materia di polizia mortuaria, sono garantiti dal Comune, che vi provvede sia mediante personale proprio sia mediante altro personale, in esecuzione di un rapporto di concessione con le imprese addette ai trasporti funebri o in appalto con Ditte a ciò specializzate, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.

Art. 29

Monumenti su aree concesse per sepolture private

1. La collocazione di monumenti, di lapidi e di qualsiasi altro manufatto, sulle sepolture, anche private, presuppone la preventiva autorizzazione della competente autorità comunale, che potrà

richiedere, a tale scopo, apposito disegno in scala redatto da un competente esperto anche in conformità alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Le costruzioni delle sepolture private sono soggette alle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale ed approvate ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 285/90.

SEZIONE VII CREMAZIONE

Art. 30

Dimensioni delle urne cinerarie

1. Nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, il Consiglio Comunale, su conforme parere tecnico/sanitario, determinerà le caratteristiche dell'edificio e le dimensioni delle urne cinerarie, in esecuzione dell'art. 80 del D.P.R. 285/90.
2. Nell'edificio predetto, costruito a cellette cinerarie, verranno raccolte le urne cinerarie che siano richieste dai parenti in occasione delle cremazioni, previo pagamento di apposito diritto previsto nella tariffa. In mancanza di espressa richiesta, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune, costruito sempre nel predetto edificio.

Art. 31

Autorizzazione alla cremazione

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 30 Marzo 2001, n. 130, l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) L'iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 - d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 32
Della dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ed è consentita nel rispetto della volontà del defunto unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in mare.
2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui all'art. 31 comma 2 lettera b cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
6. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
8. L'Ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 31 lettera c) o, in mancanza di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

Art. 33
Tariffe per la cremazione

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
2. In tutti gli altri casi la cremazione è a carico dell'utente richiedente.

SEZIONE VIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Art. 34
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, su conforme proposta del responsabile del servizio e dei competenti sanitari, dispone ogni anno, con apposita ordinanza, il programma per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, quali definite dal Capo XVII del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non possono essere eseguite se non previo ordine della competente Autorità, in conformità a quanto disposto nel citato Capo XVII. Sempre in via straordinaria, il Sindaco, a richiesta dei parenti e sotto la sorveglianza dei Responsabili sanitari, potrà autorizzare esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

3. È assolutamente vietato alle persone che non siano parenti e a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto presenziare alle operazioni di esumazione o di estumulazione ordinarie e straordinarie.

Art. 35

Periodo di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90, il periodo di rotazione per le inumazioni viene fissato in anni dieci.
2. Il Consiglio Comunale, con apposito atto, potrà determinare un periodo inferiore ai dieci anni, ove ricorrano i presupposti risultanti da apposita relazione tecnico-sanitaria, osservata la procedura di cui all'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Art. 36

Traslazione di Salme

1. La traslazione di una salma da una sepoltura ad un'altra comporta l'abbandono e la piena disponibilità al Comune della tomba o del loculo colombaro prima occupato;
2. In caso di abbandono di sepoltura per traslazione della salma nel cimitero di altro Comune, da un loculo colombaro ad una tomba individuale o doppia, da tomba individuale ad una doppia o ad una cappella o tomba di famiglia, al concessionario del diritto abbandonato o, in mancanza, agli eredi del defunto, verrà corrisposto un rimborso della concessione pagata commisurata al periodo di utilizzo della sepoltura nelle seguenti misure:

a)	Dal	1°	al	12°	mese	il	90%
b)	Dal	13°	al	24°	mese	il	80%
c)	Dal	25°	al	36°	mese	il	70%
d)	Dal	37°	al	48°	mese	il	60%
e)	Dal	49°	al	60°	mese	il	50%
f)	Dal	61°	al	72°	mese	il	40%
g)	Dal	73°	al	84°	mese	il	30%
h)	Dal	85°	al	96°	mese	il	20%
i)	Oltre						0%

3. Nessun rimborso è dovuto per l'abbandono di un loculo colombaro o di una celletta ossario per la traslazione della salma rispettivamente in un altro loculo colombaro o in un'altra celletta ossario nello stesso cimitero.
4. La traslazione di salma di cui al comma precedente è consentita solo nel caso in cui non è stato possibile effettuare la concessione con la modalità di cui al 2° comma dell'art. 54.

SEZIONE IX SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 37

Formalità degli atti di concessione

1. La Giunta Comunale è competente ad adottare la deliberazione, con la quale vengono disposte le concessioni di cui agli artt. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90. Con lo stesso atto, viene approvato, per ogni singolo concessionario, lo schema della "Concessione-Contratto", che dovrà disciplinare i rapporti fra Concessionario e Comune e che verrà sottoscritto dalle parti.
2. La firma della Concessione-Contratto spetterà al responsabile del settore, in esecuzione degli artt. 107 e 109, comma 2 del D. lgs. 267/2000.

3. Tutte le conseguenti operazioni finanziarie devono essere regolamentate ed attuate esclusivamente attraverso i servizi di tesoreria comunale.

Art. 38

Tumulazioni di non familiari

1. Per l'applicazione dell'art. 93, comma 2, del D.P.R. 285/90, si deve verificare almeno uno dei seguenti criteri che costituiscono il presupposto per la tumulazione dei non familiari:
 - **convivenza, a qualsiasi titolo, per almeno 5 anni, con il nucleo familiare,**
 - **assistenza domiciliare continuativa ad un componente la famiglia, in stato di malattia.**

**SEZIONE X
SOPPRESSIONE DI CIMITERI**

Art. 39

Ritiro dei materiali dei monumenti

1. In esecuzione dell'art. 99, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, ove i concessionari non provvedano, a proprie spese, al ritiro dei materiali dei monumenti e dei segni funebri, entro trenta giorni dall'invito fatto dal responsabile del servizio, detti materiali e segni funebri passano in proprietà del Comune addebitando le spese per lo smaltimento agli interessati.

**SEZIONE XI
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI**

Art. 40

Sepoltura di defunti ebrei

1. Per la sepoltura dei defunti ebrei trova piena applicazione l'art. 16 della Legge 8 marzo 1989, n. 101. Il Sindaco, prima di stipulare l'atto di concessione di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 101/1989, dovrà promuovere l'adozione di apposita deliberazione a cura della Giunta Comunale.
2. Le concessioni previste dall'art. 16 della Legge 101/1989 hanno una durata di 99 anni e sono rinnovabili in via obbligatoria, salvo eccezionali concrete e comprovate ragioni di pubblico interesse.
3. Le concessioni di cui al presente articolo, alla stregua di tutte le altre concessioni per le sepolture private, sono soggette al pagamento della tariffa di concessione cimiteriale di cui alla tabella «A» allegata.

Art. 41

Mancata previsione e/o concessione dei reparti speciali

1. La mancata previsione e la mancata concessione dei reparti speciali di cui all'art. 100 del D.P.R. 285/1990 - nelle ipotesi diverse da quella prevista nel precedente articolo - devono essere esaurientemente motivate, rispettivamente, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

SEZIONE XII
CONCESSIONI PER LE SEPOLTURE PRIVATE
REVOCA E DECADENZA

Art. 42

Oggetto e durata delle concessioni

1. La concessione cimiteriale ha per oggetto il diritto d'uso di beni appartenenti al demanio comunale, che è inalienabile e non usucapibile. Sotto il profilo formale, la concessione presuppone e comprende, inscindibilmente, sia l'atto amministrativo, adottato dalla Giunta Comunale, sia il contratto stipulato con il concessionario (c.d. "concessione contratto"), in cui il primo atto deve essere espressamente richiamato; in mancanza di uno dei due predetti atti, la concessione è da considerarsi inesistente.
2. Nel testo della concessione contratto va sempre riportata la seguente clausola: "L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario dovrà incondizionatamente sottostare".

Art. 43

Titolarità delle concessioni individuali

1. La concessione individuale viene rilasciata per la tumulazione di una persona già venuta a morte, e sottoscritta da un parente o altra persona delegata o ente interessato.
2. (abrogato)
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario ed urne cinerarie.
4. Alla scadenza delle concessioni le cassette ossario e le urne cinerarie saranno collocate, rispettivamente, negli appositi edifici.

Art. 44

Titolarità delle concessioni per famiglie

1. Per famiglia della persona fisica che sottoscrive la concessione si intende il complesso di tutte le persone fisiche legate alla stessa dai vincoli di parentela di cui all'art. 433 del Codice Civile; alle salme di tali persone fisiche - che dovranno essere individuate nell'atto di concessione - sono riservate le tumulazioni.
2. Alla morte del titolare della concessione, succedono - limitatamente agli obblighi derivanti dalla originaria concessione - i suoi successibili ex Titolo II, Libro Secondo del Codice Civile, i quali, a pena di decadenza della concessione predetta, devono darne comunicazione al Comune e, occorrendo, devono nominare, avanti il Responsabile del Servizio, il loro comune rappresentante.
3. Finchè dura la concessione familiare, sono ammesse altre tumulazioni, previo pagamento dei diritti previsti in tariffa, nei loculi resi liberi dalle estumulazioni straordinarie di altre salme della famiglia richieste dal titolare della concessione, o dall'avente causa ex precedente comma, dopo che sia trascorso un periodo di almeno quaranta anni dalla data di tumulazione delle salme ed osservata la procedura di cui agli artt. 86 e 87 del D.P.R. 285/90.
4. In caso di proroga della concessione, deve essere stipulato nuovo ed autonomo atto di concessione, ai fini della individuazione delle persone fisiche, per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo. La nuova concessione implica l'estumulazione obbligatoria delle salme, se ed in quanto ne ricorrano i presupposti - osservata sempre la procedura di cui agli artt.

86 e seguenti del D.P.R. 285/90 - con la collocazione in cassette ossario dei resti mineralizzati, da tumulare nella stessa sepoltura privata, a spese dei nuovi concessionari.

5. La tumulazione di salme estranee alla famiglia del titolare della concessione, a richiesta scritta di costui, fatto salvo l'art. 38, esige il pagamento di apposito diritto previsto nella tariffa.

Art. 45

Titolarità delle concessioni ad enti

1. Per enti si intendono gli enti morali, le persone giuridiche private e quelle religiose che abbiano personalità giuridica ex artt. 11 e seguenti del Codice Civile e che non abbiano per oggetto l'esercizio di un'attività economica. Tali enti possono essere titolari di una concessione per sepoltura private.
2. Sono esclusi dalle concessioni cimiteriali le società e gli enti comunque denominati di cui al libro V del Codice Civile. La Giunta Municipale potrà, in casi eccezionali e per motivi di ordine sociale, consentire deroghe.
3. Nell'atto di concessione originario, stipulato con i rappresentanti legali degli enti - a tanto autorizzati dai competenti organi, a norma dei rispettivi statuti - devono essere indicate le persone ed il vincolo che intercorre con l'ente stesso oppure le condizioni idonee ad identificarle, che saranno inumate o tumulate nella sepoltura privata, oggetto della concessione. La richiesta di sepoltura di persone diverse dalle prime, potrà essere autorizzata previo pagamento di uno speciale diritto previsto nella tariffa.

Art. 46

Cellette ossario

1. In apposito edificio, costruito a cellette ossario, verranno raccolte le cassette ossario che siano richieste dai parenti in occasione delle esumazioni o estumulazioni, previo pagamento di un diritto previsto nella tariffa. In mancanza di espressa richiesta, i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune.
2. Le cassette ossario e le urne cinerarie possono essere collocate, su richiesta del titolare della concessione o di un suo avente causa, in loculi o tombe ove sia già tumulata una salma.
3. Le cassette ossario dovranno essere delle dimensioni e caratteristiche prescritte nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 47

Revoca delle concessioni

1. La Giunta Comunale ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, può disporre che vengano revocate le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
2. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, in difetto mediante affissione all'Albo comunale e a quello del cimitero per 60 (sessanta) giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
3. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 48

Decadenza delle concessioni - Retrocessione

1. Il concessionario della sepoltura privata incorre nella decadenza della concessione, ossia del diritto d'uso, per ogni violazione degli obblighi risultanti dal relativo titolo.
2. Le concessioni di cui al 1° comma dell'art. 50 possono essere dichiarate decadute nei seguenti casi:
 - a. **Per le concessioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) quando non si provvede alla sepoltura della salma o al deposito nell'urna cineraria, per la quale stata fatta la concessione, entro sei mesi dalla stipula dell'atto di concessione.**
 - b. **Per le concessioni di cui alla lettera a) quando i progetti non vengono presentati entro sei mesi dalla stipula dell'atto di concessione e i lavori non vengono iniziati improrogabilmente entro i termini indicati nell'autorizzazione edilizia.**
 - c. **Qualora venga accertata che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;**
 - d. **Quando la salma venga trasferita in altra sepoltura;**
 - e. **Quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto. In tal caso, se il concessionario e gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina - avviso e nell'albo posto all'ingresso del cimitero viene pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.**
3. La decadenza è pronunciata dalla Giunta comunale nelle forme e con la procedura di cui all'art. 47;
4. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o, agli aventi titolo, in quanto reperibili.
5. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
6. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune e per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 49

Aree per sepolture private

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono quelle previste nel piano regolatore cimiteriale.

Art. 50

Modalità di concessione

1. Il comune può concedere a privati, ad associazioni e ad enti morali, previo pagamento della relativa tariffa di concessione cimiteriale di cui alla tabella «A» allegata, l'uso di:
 - a) **Aree per la costruzione di cappelle di famiglia o per collettività o tombe di famiglia o per collettività interrato contenenti quattro o sei loculi sovrapposti in due file;**
 - b) **Tombe interrate individuali contenenti uno o più loculi interrati e sovrapposti;**
 - c) **Loculi colombari individuali;**

d) Nicchie ossario individuali per la tumulazione dei resti mortali;

e) Nicchie per la collocazione di urne cinerarie.

2. Ai privati e agli enti possono pure essere concesse aree dove impiantare campi di inumazione per famiglia, collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e le inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 51

Durata della concessione

1. Le concessioni previste dall'art. 50 hanno la durata di:
 - anni sessanta per le aree di cui alla lettera a);
 - anni trenta per le aree di cui alle lett. b) e per i manufatti di cui alle lettere c), d) ed e).
2. Alla scadenza dei suddetti periodi, la concessione, a richiesta dei concessionari o dei parenti delle persone tumulate, può essere rinnovata per uguali periodi previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.

Art. 52

Spese per manutenzione e allacciamento lampade votive

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia o monumentali delle tombe individuali dei loculi e delle nicchie ossario individuali, sono a carico dei privati concessionari.
2. L'allacciamento della lampada votiva sarà effettuata dal Comune previa richiesta del concessionario a cui verranno addebitate le spese.

Art. 53

Modalità di concessione di aree per cappelle e tombe di famiglie e collettività

1. Le aree di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 50 possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;**
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;**
 - c) ad enti per i loro associati;**
2. La concessione di cui alla lettera a) del primo comma consentono la sepoltura dei soli concessionari salvo quanto di seguito disposto.
3. Quelle di cui alla lettera b) del primo comma consentono la sepoltura:
 - a) del capo stipite di una famiglia, espressamente indicato nell'atto di concessione, del suo coniuge e dei discendenti da esso e loro coniugi;**
 - b) del concessionario, degli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado e dei loro coniugi;**
 - c) del concessionario e delle persone espressamente indicate nell'atto di concessione;**
 - d) dei fratelli germani e consanguinei del concessionario e loro coniugi.**
 - e) Il diritto d'uso delle sepolture di cui ai commi precedenti si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.**

f) Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi ai sensi del precedente art. 38.

4. Fino a quando non sarà adottato il Piano Regolatore Cimiteriale i criteri di assegnazione delle aree saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 54

Modalità di concessione di aree per tombe individuali, loculi, ossari e nicchie

1. Le concessioni di sepolture di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'art. 50 sono limitate alla sola salma o ai resti mortali o ceneri per i quali venne fatta la concessione.
2. È possibile concedere tombe con due loculi sovrapposti interrati, in presenza di una salma. È possibile, altresì, concedere due loculi colombari attigui – in presenza di una salma – solo quando l'altra persona sia coniuge o convivente more uxorio della persona deceduta ed abbia compiuto il **settantacinquesimo** anno di età.
3. Le concessioni di cui al comma precedente scadranno rispettivamente dopo trenta anni dalla prima tumulazione e ventisei dalla seconda. Alla scadenza dei trenta anni, per quanto riguarda la prima sepoltura o dei ventisei per quanto riguarda la seconda, sarà possibile rinnovare tali concessioni per uguali periodi qualora il Comune vi consenta e dietro pagamento della tariffa di concessione vigente all'atto dei due distinti ed eventuali rinnovi.
4. L'assegnazione delle sepolture di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 50 avverrà seguendo l'ordine progressivo numerico delle tombe a partire da sinistra.
5. Quelle di cui alla lettera c) seguirà l'ordine progressivo numerico a partire dal primo loculo in basso al loculo più alto e poi a scendere e riprendere dal basso.

Art. 55

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

1. Le sepolture di cui alla lett. b) del 1° comma dell'art. 50 sono concesse già complete delle opere in sottosuolo.
2. I Concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione un solido e decoroso stato tutti i manufatti in sottosuolo e fuori terra.
3. In difetto del dovere di cui al precedente comma 2 il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo seguente.

Art. 56

Diritto delle sepolture concesse ad ente

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 57

Divieto di concessione

1. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 58
Approvazione progetti

1. I singoli progetti di costruzione delle sepolture private, previste alla lett. a) del primo comma dell'art. 50, debbono essere approvati dall'organo comunale competente su conforme parere della commissione edilizia e dell'A.S.L. competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. Le spese per la costruzione di cui al primo comma sono a carico dei concessionari.

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 59
Orari, vigilanza e servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico che sarà affisso all'ingresso del Cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri sono assicurati dal responsabile e dagli addetti all'ufficio tecnico e dei servizi cimiteriali ed, in particolare, dal custode del Cimitero in conformità agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90, ed alle norme del presente regolamento.
3. Il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolare erogazione dei servizi cimiteriali e funebri.

Art. 60
Particolari divieti

1. È vietato l'ingresso ai Cimiteri:
 - a. ai minori di anni 10 non accompagnati da persona adulta;**
 - b. alle persone in stato di ubriachezza od il cui comportamento risulti indecoroso o sconveniente.**
2. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la sacralità del luogo.
3. In particolare è proibito:
 - a. fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, provocare frastuono;
 - b. Introdurre animali ad eccezione dei cani guida per ciechi;
 - c. imbrattare in qualsiasi modo gli edifici, le aree verdi, i viali le sepolture ed ogni altro manufatto;
 - d. gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi contenitori o spazi;
 - e. appendere od apporre sulle tombe, lapidi o cippi indumenti, oggetti o qualsiasi altra cosa che non siano gli accessori debitamente autorizzati e verificati dal personale preposto; ornare le tombe con fiori che non siano debitamente raccolti in modo ordinato, negli appositi vasi, oppure, che siano d'intralcio al passaggio fra le tombe o che in qualsiasi modo ingombrino spazi non di pertinenza delle relative sepolture in genere;

- f. Deposare a terra vasi di fiori innanzi ai loculi colombari;
 - g. introdurre nel Cimitero biciclette, automobili, vetture o veicoli di qualsiasi tipo ed altri oggetti tranne quelli debitamente autorizzati per servizi da eseguirsi all'interno;
 - h. toccare o rimuovere dalle sepolture altrui qualunque cosa (fiori, ricordi, accessori, ornamenti, lapidi, ecc ...);
 - i. asportare qualsiasi cosa dai cimiteri senza la preventiva autorizzazione;
 - j. calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini e verde pubblico in genere; camminare o sedere sui tumuli, sui monumenti funebri o su qualunque sepoltura o scrivere alcunché sui muri o sulle lapidi;
 - k. eseguire lavori, iscrizioni od opere in genere senza la preventiva autorizzazione da esibire al Custode cimiteriale;
 - l. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, o le persone che legittimamente si trovano entro le mura cimiteriali, facendo offerta di servizi, di oggetti, distribuendo volantini o indirizzi, o pubblicizzando qualsiasi cosa; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese incaricate di svolgervi attività o gestire servizi cimiteriali;
 - m. scattare fotografie di tombe, di cortei funebri, di opere funerarie, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio, da esibire al Custode e, se trattasi di tombe e sepolture private, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
4. La violazione dei divieti sarà punita ai sensi di legge.
5. I divieti predetti, in quanto applicabili, si intendono estesi anche alle zone immediatamente adiacenti al Cimitero.
6. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato con conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 61

Esecuzione di lavori da parte di concessionari

- 1. Nell'esecuzione di scavi, costruzioni ed altri lavori, debitamente autorizzati, i concessionari dovranno usare la massima diligenza nel compiere le opere, onde evitare danni alle sepolture, agli accessori funebri e ad ogni altro manufatto pubblico e privato, nonché al verde pubblico.
- 2. Gli autoveicoli, i carri e gli automezzi in genere, necessari all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, potranno entrare nei cimiteri esclusivamente se debitamente autorizzati e controllati per il servizio medesimo; per il passaggio dovranno eseguire l'itinerario prestabilito dal custode.
- 3. Nei cimiteri dovranno essere introdotti solo manufatti e materiali in condizione di essere adoperati, evitando le opere di lavorazione all'interno dei cimiteri;
- 4. I materiali e gli attrezzi di lavoro dovranno essere immediatamente rimossi dopo l'ultimazione dei lavori, con l'obbligo del ripristino immediato dell'ordine e della pulizia anche delle zone adiacenti a quella in cui sono stati eseguiti i lavori.
- 5. L'amministrazione comunale può regolamentare l'orario di entrata e di uscita per l'esecuzione dei lavori.

Art. 62
Pulizia dei Cimiteri - Rifiuti cimiteriali

1. Viali, aiuole e verde pubblico in genere ed ogni altra area cimiteriale devono essere costantemente sgombrati da ogni erbaccia od altro impedimento od imbratto ed i cimiteri dovranno essere mantenuti puliti, ordinati e decorosi.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1992, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa, compresa quella comunitaria.

Art. 63
Uffici Comunali di Polizia Mortuaria

1. Gli Uffici Comunali cui è demandato l'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, in materia di Polizia Mortuaria, sono:
 - ❖ L'UFFICIO AMMINISTRATIVO DI POLIZIA MORTUARIA, che provvede all'espletamento delle procedure amministrative e contrattuali relative a:
 - a. istanze, autorizzazioni, provvedimenti, ordinanze sindacali in materia di autorizzazioni al seppellimento ed al trasporto salma, coordinate con le competenze in materia attribuite all'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b. concessioni cimiteriali di sepolture in genere, redazione dei relativi contratti e loro registrazione;
 - c. provvedimenti sindacali in materia di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, orari di apertura dei cimiteri e dei trasporti funebri;
 - d. adempimenti burocratici relativi alle scadenze delle concessioni cimiteriali;
 - e. procedure relative alle cremazioni;
 - f. vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni proprie del Custode Cimiteriale;
 - g. riscontro periodico delle proprie risultanze con quelle del Custode;
 - h. applicazione di ogni disposizione di legge, regolamento, istruzione, circolare od altro provvedimento in materia;
 - i. collegamento e coordinamento con l'attività degli organi della Unità Sanitaria Locale preposti ai compiti in materia di medicina necroscopica.
 - ❖ L'UFFICIO TECNICO E DEI SERVIZI CIMITERIALI, che provvede a tutti gli adempimenti di carattere tecnico, relativi alla costruzione ed alla manutenzione dei Cimiteri; in particolare, detto ufficio vigila sulle seguenti attività:
 - a. costruzioni, pubbliche e private, nei cimiteri, sia di sepoltura che di ogni altra opera o manufatto;
 - b. impiego delle aree, delle opere e dei servizi funebri, studiando e formulando proposte sulle gestioni tecniche necessarie od opportune per il regolare svolgimento dei servizi e per le relative esigenze;
 - c. autorizzazioni e concessioni relative ad opere, costruzioni di sepoltura dei vari tipi previsti, ai vari manufatti;

- d. regolare erogazione dei servizi cimiteriali, in collaborazione con i competenti organi dell'Unità Sanitaria Locale, e del servizio di trasporti funebri;
 - e. corretto adempimento da parte del Custode e del personale addetto ai Cimiteri dei compiti d'istituto;
 - f. tenuta ed aggiornamento delle planimetrie cimiteriali di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90;
- ❖ L'UFFICIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO, che provvede a tutto quanto previsto, in materia, dal presente regolamento.
1. Il Regolamento organico del personale identifica il numero, lo stato giuridico del personale addetto ai tre uffici predetti, con i relativi rapporti di gerarchia.

Art. 64
Personale addetto al Cimitero

1. Al Cimitero Comunale è addetto un Responsabile del Servizio di custodia, nella persona del Custode, mentre i servizi cimiteriali obbligatori (inumazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc ...) sono garantiti da altro personale, comunque tenuto al rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di ogni altra norma in materia.
2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal Regolamento Organico del personale o da apposita normativa contrattuale.

Art. 65
Necrofori e interratori

1. I necrofori/interratori eseguono i servizi interni del cimitero e principalmente:
 - a. le inumazioni, le esumazioni e relativi scavi ed interramenti;
 - b. le tumulazioni e relative opere murarie;
 - c. il trasporto delle salme dall'ingresso del Cimitero alle fosse o loculi o cappelle o ad ogni altra sepoltura, secondo le destinazioni prefissate, nonché il trasporto dalla sepoltura all'ingresso del cimitero nel caso di traslazione di salme;
 - d. la pulizia dei cimiteri, dei riquadri, delle aree, dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe e la cura del verde cimiteriale;
 - e. la decorosa tenuta dei manufatti comunali, degli attrezzi ed in genere dei cimiteri;
2. Le mansioni dei necrofori/interratori possono essere svolte o da personale comunale, appositamente identificato nel regolamento organico del personale oppure da personale esterno al Comune in base ad un rapporto di concessione, oppure in base a contratti/disciplinari stipulati con artigiani ed altri piccoli imprenditori locali.
3. Il numero dei necrofori/interratori non può, comunque, essere inferiore a 4 unità per ogni inumazione o tumulazione.
4. Nell'espletamento delle mansioni di competenza i necrofori/interratori devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge, regolamento od altro provvedimento vigente in materia.

Art. 66

Doveri speciali del personale addetto al cimitero

1. Il personale addetto al cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni ed al dovere di collaborazione per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno conforme alla sacralità del luogo ed in conformità alle direttive impartite dagli Uffici Comunali.
2. In particolare, detto personale ha l'obbligo di:
 - a. indossare, in servizio, la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b. presentarsi in servizio in qualunque ora, al di fuori del normale orario di lavoro ed anche festivo o notturno, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
3. Allo stesso personale è fatto divieto di:
 - a. assumere incarichi di qualsiasi genere di natura privatistica, anche a titolo gratuito, all'interno del cimitero ed in quanto connessi con l'espletamento delle mansioni di loro competenza;
 - b. asportare oggetti o materiali di qualsiasi tipo;
 - c. sollecitare mance.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67

Formazione del Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale dovrà approvare il Piano Regolatore Cimiteriale e relative norme tecniche disciplinanti qualsiasi attività edilizia all'interno dei cimiteri. Rientra nel concetto di attività edilizia anche la posa in opera di monumenti, manufatti, ecc... A tale attività, che sono autonome, non si applicano le disposizioni concernenti l'attività urbanistica, né il regolamento edilizio.
2. L'attività edilizia e la posa in opera di monumenti o di qualsiasi altro notevole manufatto sulle sepolture, anche private, sono soggette ad apposita autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia; tali attività potranno essere non autorizzate, se le opere risultino, a giudizio insindacabile del Sindaco, non conformi all'architettura ed all'estetica del Cimitero.

Art. 68

Informatizzazione dei servizi cimiteriali

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i servizi cimiteriali saranno informatizzati, per assicurare il costante aggiornamento di tutti i dati necessari al regolare funzionamento dei servizi stessi.

Art. 69

Censimento dello stato di fatto del Cimitero Comunale

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, se ritenuto opportuno, con apposita ordinanza, potrà designare il personale dell'Ufficio Tecnico che, in collaborazione con il Servizio Igiene Pubblica, dovrà procedere al censimento dello stato dei luoghi di tutte le sepolture, anche private, per accertarne il contenuto, i necessari interventi di manutenzione straordinaria, prefissando il termine entro cui detto censimento dovrà concludersi con relazione sottoscritta anche dal responsabile del predetto Ufficio Sanitario;
2. Sulla base del predetto censimento, verrà predisposto, in collaborazione con il Responsabile del servizio sanitario, un programma di organici interventi, tesi ad eliminare ogni pregiudizio che impedisca il normale svolgimento dei servizi cimiteriali in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 70

Entrata in vigore - Abrogazione del vigente regolamento
Rimando al D.P.R. 285/90

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune unicamente alla relativa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'inizio della pubblicazione stessa dalla data in cui questa sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria ed ogni altra norma incompatibile con il primo.
3. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni.

TARIFFE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

(Approvate con deliberazione della G.C. n. 184 del 19/09/2006 e in vigore dal 20 settembre 2006)

A	COLOMBARI	N° 1	€ 2.520,00
		N° 2	€ 5.040,00
B	CELLA OSSARIO	N° 1	€ 418,00
		N° 2	€ 836,00
C	TOMBE INTERRATE (mq. 2x1 comprese opere murarie nel sottosuolo):		
	con N° 1 loculo sotterraneo		€ 5.040,00
	con N° 2 loculi sotterranei sovrapposti		€ 7.361,00
	con N° 3 loculi sotterranei sovrapposti		€ 12.401,00
D	AREE PER CAPPELLE FUNERARIE DI FAMIGLIA al mq.		€ 6.632,00
E	AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE (mq. 2x2)		
	per la costruzione di N° 4 loculi		€ 10.942,00
	Per la costruzione di N° 6 loculi		€ 16.446,00
F	DIRITTO DI SOPRALOCULO		€ 1.565,00
G	CASSETTA DI RESTI MORTALI IN UN UNICO TUMULO. escluso spese di esumazione o estumulazione nonché quelle relative all'apertura e chiusura del tumulo dove collocare i resti mortali.		€ 199,00

ALLEGATO B

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI A CORRISPETTIVO	
INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	
Eseguita mediante scavo a mano	€ 276,82
Eseguita mediante scavo a macchina	€ 223,63
TUMULAZIONE	
In tombe esistenti mediante scavo a mano	€ 202,45
In tombe esistenti mediante scavo a macchina	€ 165,27
In colombaro frontale	€ 143,58
In colombaro laterale	€ 154,42
In Ossario	€ 101,23
In tomba di famiglia	€ 133,25
In cappella privata	€ 133,25
ESUMAZIONE	
Da campo comune mediante scavo a mano	€ 292,83
Da campo comune mediante scavo a macchina	€ 239,64
ESTUMULAZIONE	
Da tomba esistente con vestibolo	€ 239,64
Da tomba esistente senza vestibolo mediante scavo a mano	€ 281,99
Da tomba esistente senza vestibolo mediante scavo a macchina	€ 255,65
Da colombaro frontale	€ 186,44
Da colombaro laterale	€ 202,45
Da tomba di famiglia	€ 281,99
Da cappella privata	€ 239,64

INDICE

Art.	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
1	Delle fonti normative	2
2	Rinvio espresso al D.P.R. 10/09/1990, n. 285	3
3	Competenze comunali	3
4	Organizzazione degli Uffici Comunali	4
5	Responsabilità	4
6	Della facoltà di disporre della salma e dei funerali	4
TITOLO II NORME SPECIFICAMENTE INTEGRATIVE DEL D.P.R. 285/90		
SEZIONE I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO		
7	Coordinatore sanitario e medico necroscopo	5
8	Integrazione delle schede di morte	5
SEZIONE II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI		
9	Organizzazione strumentale	5
SEZIONE III DESPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI		
10	Sorveglianza dei cadaveri	5
SEZIONE IV TRASPORTO DEI CADAVERI ED ATTIVITÀ FUNEBRE		
11	Potestà regolamentare dell'Ente	5
12	Ambito territoriale dei servizi	6
13	Definizione di trasporto di cadavere ed attività funebre	6
14	Possesso dei requisiti di accreditamento	7
15	Disciplina del servizio dei trasporti ed onoranze funebri	7
16	Personale	8
17	Corteo funebre	8
18	Divieti per le imprese	8
19	Responsabilità delle imprese	8
20	Sanzioni	8
21	Gratuità del trasporto di cadavere	9
22	Orario e altre modalità per il trasporto	9
23	Decreti Sindacali di trasporto di cadavere	10
SEZIONE V DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO		
24	Documenti di accompagnamento del feretro	10
25	Ammissione al cimitero	10
26	Manutenzione, ordine e vigilanza sul cimitero	11
27	Altri specifici compiti del Custode	11
SEZIONE VI COSTRUZIONE DEI CIMITERI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI		
28	Piano Regolatore Cimiteriale e cimitero comunale	12
29	Monumenti su aree concesse per sepolture private	12
SEZIONE VII CREMAZIONE		
30	Dimensioni delle urne cinerarie	13
31	Autorizzazione alla cremazione	13
32	Della dispersione delle ceneri	14
33	Tariffe per la cremazione	14

Art.	SEZIONE VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	Pag.
34	Competenze del Sindaco	14
35	Periodo di rotazione	15
36	Traslazione di salme	15
SEZIONE IX SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO		
37	Formalità degli atti di concessione	15
38	Tumulazione di non familiari	16
SEZIONE X SOPPRESSIONE DEL CIMITERO		
39	Ritiro dei materiali dei monumenti	16
SEZIONE XI REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO		
40	Sepoltura dei defunti ebrei	16
41	Mancata previsione e/o concessione dei reparti speciali	16
SEZIONE XII CONCESSIONI PER LE SEPOLTURE PRIVATE – REVOCA E DECADENZA		
42	Oggetto e durata della concessione	17
43	Titolarietà delle concessioni individuali	17
44	Titolarietà delle concessioni per famiglie	17
45	Titolarietà delle concessioni ad enti	18
46	Cellette ossario	18
47	Revoca delle concessioni	18
48	Decadenza delle concessioni – Retrocessione	18
49	Aree per sepolture private	19
50	Modalità di concessione	19
51	Durata della concessione	20
52	Spese per manutenzione e allacciamento lampade votive	20
53	Modalità di concessione di aree per cappelle e tombe di famiglie e collettività	20
54	Modalità di concessione di aree per tombe individuali, loculi, ossari e nicchie	21
55	Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale	21
56	Diritto delle sepolture concesse ad enti	21
57	Divieto di concessione	21
58	Approvazione progetti	21
TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE		
59	Orari, vigilanza e servizio di custodia	22
60	Particolari divieti	22
61	Esecuzioni di lavori da parte di concessionari	23
62	Pulizia del Cimitero – Rifiuti cimiteriali	23
63	Uffici Comunali di Polizia Mortuaria	24
64	Personale addetto al cimitero	25
65	Necrofori e interratori	25
66	Doveri speciali del personale addetto al cimitero	25
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
67	Formazione del Piano Regolatore Cimiteriale	27
68	Informatizzazione del servizio cimiteriale	27
69	Censimento dello stato di fatto del Cimitero Comunale	27
70	Entrata in vigore – Abrogazione del vigente regolamento - Rimando al D.P.R. 285/1990	27
Tariffe per le concessioni cimiteriali (ALLEGATO A)		28
Tariffe per servizi cimiteriali a corrispettivo (ALLEGATO B)		29